



**Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici**

# **STATUTO**

## **ARTICOLO 1**

Per volontà del "COLLEGIO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA" e dell' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA" viene costituita ai sensi degli artt. 12 e seguenti codice civile la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI".

Con questo atto i promotori intendono contribuire alla diffusione di una moderna cultura economica, giuridica e sociale ed in rafforzamento dei valori espressi dalla scuola, dal lavoro quali fondamenti di libertà individuale e di crescita sociale, basi indispensabili del progresso morale, civile ed economico dell'intera collettività.

## **ARTICOLO 2**

La Fondazione ha sede in Brescia, Via Marsala n. 17

La Fondazione svolge la propria attività principalmente nella Regione Lombardia.

## **ARTICOLO 3**

La Fondazione non ha fine di lucro.

Scopo della fondazione è quello di promuovere la ricerca scientifica, l'istruzione e l'educazione, in particolare nel campo economico, giuridico e sociale.

#### **ARTICOLO 4**

La Fondazione persegue i suoi scopi principalmente attuando, sostenendo e sviluppando iniziative volte:

- alla promozione e alla diffusione di una moderna cultura economica, giuridica e sociale;
- alla formazione, valorizzazione e specializzazione delle attività professionali fondate sui settori culturali sopraindicati;
- all'amministrazione di procedimenti arbitrali anche mediante la costituzione di un'apposita Camera Arbitrale;
- all'effettuazione di servizi rivolti agli iscritti agli Albi Professionali dei Soci di cui all'art. 6.

Gli scopi e gli obiettivi della Fondazione sono ricercati e perseguiti anche attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, giornate di studio, corsi di lezione e manifestazioni didattiche, l'effettuazione di ricerche, la partecipazione ad iniziative di enti, fondazioni od istituti nazionali ed internazionali; il sostegno alle facoltà universitarie; l'assegnazione di borse di studio, di contributi o premi; la pubblicazione e la divulgazione di scritti, saggi, libri e riviste in genere di contenuto economico, giuridico e sociale, la gestione e lo sviluppo della biblioteca facente parte del patrimonio dell'ente.

#### **ARTICOLO 5**

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante;
- dai beni mobili ed immobili che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti all'art. 3 dello Statuto;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.

## **ARTICOLO 6**

Sono Soci Fondatori dell'Ente il "COLLEGIO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA" e l'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA".

Sono Soci benemeriti coloro che vengono nominati tali con voto unanime del Consiglio di Amministrazione per la particolare attività svolta o per merito.

Sono Soci aderenti i Collegi e gli Ordini Professionali nonché altri istituti ed enti aventi scopo sociale e finalità affini che, previo accoglimento della loro domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, versano le quote nei modi e nei termini determinati dal Consiglio stesso.

## **ARTICOLO 7**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- b) le quote versate dai Soci fondatori, benemeriti ed aderenti;
- c) ogni eventuale contributo ed elargizione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, che pervengono per l'attuazione degli scopi statuari o per l'esecuzione di particolari progetti;
- d) le somme versate dai soci fondatori per garantire la copertura di eventuali disavanzi finanziari annuali.

Nell' ipotesi di mancato versamento delle quote di cui alle lettere b) e d) nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, è facoltà dello stesso, previa messa in mora del Socio inadempiente, pronunciare l'esclusione di quest'ultimo dalla Fondazione. Nella delibera di esclusione non hanno diritto di voto gli amministratori designati dal Socio inadempiente.

## **ARTICOLO 8**

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 9**

Il Presidente della Fondazione viene scelto per la prima volta dai Soci fondatori nell'atto costitutivo e, in seguito, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle delibere con facoltà di delegare tali compiti, in tutto od in parte, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è responsabile, anche per mezzo di persone da lui delegate, del coordinamento e del controllo delle attività degli Enti e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

## **ARTICOLO 10**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di quattro fino ad un massimo di sette componenti e dura in carica tre anni.

Per la prima volta i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dai Fondatori.

Successivamente quattro membri dello stesso devono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, su designazione congiunta del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Brescia e del Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Circostrizione del Tribunale di Brescia, e scelti tra tutti gli iscritti ai due Ordini stessi. A tal fine i Presidenti dei predetti Ordini, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione stessa, provvederanno a comunicare i nominativi designati al Consiglio di Amministrazione uscente.

I componenti così nominati nomineranno a loro volta, con voto unanime, altri amministratori in numero non superiore a tre scegliendoli liberamente, previa consultazione con i Soci aderenti, nell'ambito dei nominativi da questi indicati.

Gli amministratori così nominati durano in carica fino allo scadere del Consiglio stesso e nel caso del venir meno di uno o più di essi i quattro membri del Consiglio di Amministrazione che avevano provveduto alla loro nomina potranno decidere se nominare dei sostituti con le medesime modalità.

Nel caso vengano meno uno o più dei quattro membri designati dai Presidenti dei due Ordini sopraddetti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione su designazione congiunta effettuata dai Presidenti dei predetti Ordini

entro sessanta giorni dall'insorgere della causa che ne ha procurato il venir meno in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità della Fondazione.

I designati dovranno essere scelti tra gli iscritti all'Albo cui appartenevano i Consiglieri da sostituire.

## **ARTICOLO 11**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il trenta novembre di ogni anno il Bilancio Preventivo (che comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il Bilancio stesso si riferisce, che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno); entro il trentuno marzo successivo il Bilancio Consuntivo;
- stabilisce l'ammontare delle quote e delle somme di cui all'art. 7 lettere b) e d);
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni mobili ed immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici o Privati, Fondazioni od Istituti nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di Centri di Studio e di Ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede alla nomina del Presidente;

- delibera il rinnovo delle cariche alla scadenza del mandato sulla base delle indicazioni fornite dai due Presidenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Brescia e del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Circostrizione del Tribunale di Brescia con potere di nominare altri componenti in numero non superiore a tre o di provvedere alla loro sostituzione come disposto dal quarto comma dell'art. 10;
- provvede, se del caso, alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico e del suo Presidente;
- delibera all'unanimità e comunque con il voto necessario e favorevole dei Consiglieri designati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Brescia e dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Circostrizione del Tribunale di Brescia, le modifiche dello Statuto salvo benessere degli enti di vigilanza;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già spettantigli per Statuto;
- delibera all'unanimità e comunque con il voto necessario e favorevole dei Consiglieri designati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Brescia e dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Circostrizione del Tribunale di Brescia sulle ammissioni dei Soci aderenti;
- nomina procuratori anche all'infuori dei suoi componenti determinandone le attribuzioni;
- definisce gli organi della Camera Arbitrale e ne approva il regolamento.

## **ARTICOLO 12**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la maggioranza assoluta dei suoi componenti quando il presente Statuto non richieda maggioranze più elevate.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, ove nominato.

## **ARTICOLO 13**

Qualora l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Brescia ovvero il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della

Circoscrizione del Tribunale di Brescia non provvedano ai versamenti previsti alle lettere b) e d) dell'art. 7 (sette) entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, perdono il diritto di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, che verranno designati dal Socio fondatore adempiente.

#### **ARTICOLO 14**

Il Comitato Scientifico, ove nominato, è composto da un numero di membri designati dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di sette oltre il Presidente.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti per il rimanente periodo del triennio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso ovvero in caso di assenza ingiustificata a più di due riunioni nel corso di un anno.

Analogamente il Consiglio di Amministrazione può integrare il numero dei componenti il Comitato Scientifico ed i nuovi membri designati resteranno in carica per il rimanente periodo del triennio in corso.

#### **ARTICOLO 15**

Il Comitato Scientifico:

- fornisce indicazioni per i programmi, lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'eventuale apertura di nuove linee di attività;
- può nominare Commissioni specialistiche su particolari argomenti;
- esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati delle attività della Fondazione.

#### **ARTICOLO 16**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti e dura in carica tre anni.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili.

Per la prima volta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati nell'atto costitutivo dai Soci fondatori ai quali spetta anche la scelta del Presidente.

Successivamente, i membri dello stesso devono essere nominati, per designazione congiunta, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Brescia e dal Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Circostrizione del Tribunale di Brescia, e scelti tra tutti gli iscritti ai due ordini stessi. A tal fine i Presidenti dei predetti ordini, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione stessa provvederanno a comunicare i nominativi designati al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui Bilanci.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 17**

Le cariche previste dal presente Statuto non sono retribuite.

Tuttavia potrà essere concesso dal Consiglio di Amministrazione il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Potranno essere invece retribuite le consulenze specialistiche anche se compiute dai componenti il Comitato Scientifico.

#### **ARTICOLO 18**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità Amministrative competenti.

#### **ARTICOLO 19**

Gli organi previsti nel presente Statuto possono essere nominati anche prima del riconoscimento della Fondazione quale persona giuridica anche per disporre circa il reimpiego dei conferimenti dei Soci fondatori.

#### **ARTICOLO 20**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Brescia, 18 giugno 1998